Sentenza n. 214/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo Grasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 37688 del registro di segreteria, del registro di segreteria, sul ricorso presentato da XX, (C.FXX) nato a XX il XX, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pisani (C.F. PSNFBA63P29H501G– pec: fabiopisani@ordineavvocatiroma.org ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Circonvallazione Clodia 36/A

**contro**

Ministero della Difesa, Direzione generale della Previdenza militare e della leva ( c.f. 80425650589 – pec: previmil@postacert.difesa.it), rappresentato e difeso dal Capo Divisione Col. CCRN Maurizio MACARI (C.F. MCRMRZ65M27E506G)

**nonché contro**

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (c.f. DLNLRI71C45B180L – pec: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it ) elettivamente domiciliata in Bari, presso l'Avvocatura Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti presenti all'udienza del 15 luglio 2025

FATTO

Con ricorso depositato in data 18 settembre 2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio le odierne intimate al fine di sentir:

a) accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire gli assegni accessori per cumulo di infermità (Tab. XX) per due superinvalidità Tab. XX lettera XX fin dalla data del XX, in cui vi è stato il suo collocamento a riposo per la inidoneità al servizio dovuta alle relative infermità, con la liquidazione dei rispettivi ratei di pensione maturati *medio tempore* e con il riconoscimento del diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sul predetto credito pensionistico ex art. 167 del codice di giustizia contabile;

b) accertare e dichiarare il proprio diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sugli importi liquidati e da liquidarsi all'odierno ricorrente dall'iniziale decorrenza a titolo di assegni accessori per cumulo di infermità (Tab. XX) per due superinvalidità Tab. XX calcolandoli sull'intero importo degli assegni di superinvalidità invece che al netto dell'imposta e senza inoltre applicare alcuna ritenuta fiscale sugli interessi legali e sulla rivalutazione monetaria;

c) accertare e dichiarare il proprio diritto alla rivalutazione dell'indennità speciale annua per ogni anno per cui, sia pure nei limiti dell'ultimo quinquennio, sono stati liquidati gli assegni mensili di cumulo di superinvalidità Tab. XX lettera XX, ai sensi dello art. 25 della D.P.R. n. 915/1978 e dell'art. 111 del D.P.R. n. 1092/1973;

d) accertare e dichiarare il proprio diritto alla liquidazione dei rispettivi ratei di pensione maturati *medio tempore* e non corrisposti, con il riconoscimento

del diritto dello stesso ricorrente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sul predetto credito pensionistico.

Si sono costituiti in giudizio sia l'amministrazione della difesa che l'INPS eccependo la prescrizione del diritto vantato e l'infondatezza del ricorso.

All'udienza del 20 febbraio 2025 il giudice, visto che la domanda giudiziale aveva ad oggetto anche la liquidazione di somme al netto dell'imposta e senza applicazione di alcuna ritenuta fiscale, ritenendo che la stessa esulasse dalla giurisdizione della Corte dei conti a favore di quella tributaria, ai sensi dell'art.101, comma 2° c.p.c. ha sottoposto alle parti la rilevata questione di giurisdizione, dando termine alle parti per esplicare le proprie considerazioni in merito.

Sia il ricorrente che l'INPS hanno depositato memoria, formulando alcune considerazioni in ordine alla questione sollevata d'ufficio.

Con sentenza parziale n.135 del 4 giugno 2025 questo Giudice ha ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei conti sulla questione sopra esposta, rinviando la discussione all'udienza del 15 luglio 2025, nel corso della quale le parti presenti hanno insistito nelle contrapposte tesi

DIRITTO

Alla luce di quanto depositato in atti questo giudice ritiene che il ricorso sia solo parzialmente fondato nei termini che seguono.

**1.**Con riferimento alla prima domanda è opportuno premettere che il ricorrente ha evidenziato di essere stato collocato in congedo a decorrere dal XX per infermità ritenute dipendenti da causa di servizio in quanto affetto da diverse infermità, meglio indicate nel ricorso introduttivo. Evidenziava, quindi, che il Ministero della Difesa, Direzione Generale con decreto n. XX

del XX, con il quale gli conferiva la pensione privilegata di 1^ categoria + assegno di cumulo per due superinvalidità Tab. XX lettera XX + assegno di cumulo di 2^ categoria, a decorrere dal XX.

Tuttavia il predetto decreto veniva annullato dal Ministero con successivo decreto n. XX del XX, con il quale, pur riconoscendogli l'assegno di cumulo per due superinvalidità come sopra indicate, nel calcolo delle somme dovute ne ha indicata solo una.

Pertanto, a seguito di istanza formulata in data XX, il D'Ambra ha chiesto di procedere alla rettifica del suesposto errore; conseguentemente con decreto XX del XX il Ministero ha riconosciuto quanto richiesto, facendo decorrere, tuttavia, l'attribuzione del beneficio dal XX e non dal XX. Sul punto il Ministero della Difesa, nella propria costituzione ha evidenziato che le somme dovute sono state riconosciuta dal XX avendo tenuto conto della prescrizione dei ratei antecedentemente maturati, in ragione della richiesta formulata dal ricorrente nell'ottobre XX.

Anche l'INPS, nell'eccepire la prescrizione si è riportata a quanto sopra dedotto.

Con memoria presentata prima dell'ultima udienza il ricorrente ha sostenuto che, in caso di rettifica amministrativa di prestazioni pensionistiche, non può trovare applicazione l'art.2948 c.c. e che la prescrizione possa decorrere solo successivamente al provvedimento di rettifica.

Ha richiamato l'art.143 ultimo comma del d.p.r. 1092/1973 secondo il quale il termine di prescrizione decorre solo dal giorno in cui il provvedimento della pensione sia portato a conoscenza dell'interessato che, nel caso di specie, coinciderebbe con il provvedimento di rettifica della pensione; prima di tale

data i maggiori importi spettanti e successivamente riconosciuti non avevano il carattere di "liquidità ed esigibilità" e solo dall'avvenuta notifica del provvedimento rettificativo, avrebbe avuto conoscenza dell'effettivo ammontare della pensione.

Inoltre, ha evidenziato che il decreto rettificativo ha previsto la concessione del successivo assegno di superinvalidità sul presupposto che precedentemente non era stato concesso, sottolineando, quindi, che il diritto è divenuto liquido ed esigibile solo dalla comunicazione dell'ultimo decreto.

In tale ottica ha, quindi, sostenuto che l'istanza del 23 ottobre 2023 avrebbe avuto un effetto meramente sollecitatorio volto a rimediare un errore dell'amministrazione e che tale interpretazione tutelerebbe il pensionato a non subire le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione stessa.

In subordine ha, inoltre, sostenuto la prescrizione decennale in casi di rettifica amministrativa di provvedimenti in quanto la più sfavorevole prescrizione quinquennale si applicherebbe esclusivamente alle somme già poste in pagamento dall'INPS ma non ancora riscosse.

La pur suggestiva tesi del ricorrente, tuttavia, non può trovare accoglimento nel caso di specie.

Al riguardo occorre ricordare che l'art.2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n.295, conv. nella l.2 giugno 1939, n.739, come sostituito dall'art. 2 della l.7 agosto 1985, n.438 sancisce il termine di prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici e di assegni equivalenti relativi accessori, che decorre, in conformità al principio generale dell'art.2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; l'art.143, comma 5, del t.u.n.1092/1973 dispone, in conseguente esplicazione di tale principio, che la stessa non decorra prima del

giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione ( o dell'assegno rinnovabile) sia stato portato a conoscenza dell'interessato.

Val la pena di evidenziare – sebbene sia irrilevante ai fini della questione che ci occupa – che parte della giurisprudenza di secondo grado ha anche ritenuto che quest'ultimo articolo sia stato superato dalla disciplina generale dettata dal prefato articolo 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n.295 e s.m.i.

Senonchè nel caso di specie appare indubbio che il riconoscimento del diritto del ricorrente all'assegno di cumulo per due superinvalidità sia avvenuto per effetto del decreto n.XX del XX, atteso il chiaro tenore del disposto indicato in liquidazione, conformemente, fra l'altro, a quanto indicato dal CMO di Taranto.

Pertanto ritiene questo Giudice che il ricorrente fosse sin da quel momento nella piena possibilità di far valere il proprio diritto alla liquidazione – già riconosciuta – del corretto importo spettantegli. Il successivo decreto con il quale è stato posto rimedio all'errore di calcolo effettuato dall'amministrazione, è stato adottato proprio a seguito dell'impulso di parte – atto idoneo ad interrompere la prescrizione – volto ad una corretta determinazione del *quantum debeatur* atteso che, come peraltro riconosciuto dal ricorrente, la spettanza dell'assegno per cumulo per due superinvalidità era già stata espressamente riconosciuta.

Ne deriva che la corretta interpretazione da dare anche al disposto dell'art.143 comma 5 del d.p.r. 1092/1973 -applicato al caso di specie - deve essere orientata di guisa che il diritto è chiaramente sorto nel momento in cui è stato portato a conoscenza del ricorrente il decreto che ha formalmente riconosciuto la spettanza di due superinvalidità.

Da quel momento, quindi, è sorto il diritto al pagamento dell'assegno, non potendo incidere a tal fine il mancato pagamento da parte dell'amministrazione, né l'esatta quantificazione delle somme dovute; non a caso, infatti, è stata proprio l'attenta lettura del decreto che ha spinto il ricorrente a formulare, nel XX, l'istanza per la corretta quantificazione delle somme, segno evidente che l'emanato decreto del XX già costituisse titolo per l'esercizio del diritto già sorto (tanto è vero che il ricorrente avrebbe anche potuto adire le vie giudiziali).

Irrilevante, inoltre, appare la riferibilità alla presunta assenza di liquidità ed esigibilità dei crediti vantati, atteso che, come evidenziato dalla difesa ministeriale, la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma sopra citata, sollevata per la parte in cui assoggetta a prescrizione quinquennale non solo i ratei di pensione liquidi ed esigibili ma anche i ratei di pensione non ancora liquidi ed esigibili.

Sul punto la giurisprudenza è oltremodo granitica, tanto è vero che la Consulta ha, sul punto, chiarito che "*Nel caso attualmente oggetto di scrutinio, la legge n. 428 del 1985, che ha introdotto la prescrizione quinquennale a séguito dell'intervento innanzi ricordato della sent. n. 50 del 1981, non è di interpretazione autentica (con effetti retroattivi), bensì di espressa modificazione della disciplina previgente con effetti dalla sua entrata in vigore. Pertanto, è su tale modificazione legislativa che si è venuto a consolidare un orientamento giurisprudenziale coeso, nei termini innanzi evidenziati, il quale ha, da sempre, accomunato, nei sensi sopra ricordati, le ipotesi di crediti pensionistici (o anche stipendiali) da riscuotere, con quelle di crediti non posti ancora in riscossione.*

*Del resto, va ribadito che, in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti, il legislatore gode di ampia discrezionalità, con l'unico limite dell'eventuale irragionevolezza, qualora «esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso» (ex plurimis, ordinanze n. 16 del 2006 e n. 153 del 2000); limite che non risulta violato dalla norma di cui al denunciato art. 2, in quanto essa prevede un termine prescrizionale di 5 anni, che non può reputarsi incongruo rispetto ai suddetti fini"* (cfr Corte Cost., 27 giugno 2008, n.234).

Priva di pregio, in ragione della chiara portata normativa, appare la prospettata prescrizione decennale del credito atteso che la fattispecie evidenziata dal ricorrente con la sentenza richiamata in ricorso, ha natura del tutto peculiare (diritto di credito di un lavoratore privato nei confronti dell'INPS per fallimento del proprio datore di lavoro), non assimilabile alla vicenda in questione.

Alla luce di quanto sopra, quindi, appare corretto l'operato dell'amministrazione intimata

**2.** Anche la seconda domanda formulata appare infondata.

Sul punto il ricorrente ha lamentato l'avvenuta liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme erogate a titolo di assegno al lordo delle ritenute fiscali.

Ha richiamato al riguardo la circostanza che gli assegni di superinvalidità sono esenti da ritenute fiscali, come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n.63 del 2019, nonché una risalente pronuncia della Corte di cassazione per effetto della quale è stata estesa la medesima esenzione fiscale

anche agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.

Sul punto la difesa dell'INPS ha invocato la disposizione di cui all'art. 3 del D.M. 352/1998.

Al riguardo occorre sottolineare che la disciplina richiamata dalla difesa previdenziale – citata nella nota ministeriale con la quale si dà atto della debenza degli interessi e rivalutazione monetaria – ha per oggetto i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche.

Secondo quanto previsto dall'art.1, poi, la disciplina trova applicazione a tutti i crediti concernenti retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, con effetto dal 1 gennaio 1995; viene specificato, poi, che riguarda anche tutti i titolari di pensioni privilegiate ordinario, militari ed aventi funzione sostitutiva di quelle ordinarie a carico della pubblica amministrazione.

Il successivo articolo 3, poi, nel disciplinare le modalità di calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria – che deve essere effettuato al netto delle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali - chiosa affermando testualmente che sulle somme da liquidare a titolo di interesse legale o rivalutazione monetaria è applicata la ritenuta fiscale con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Dalla combinata interposizione di tali precetti deve dedursi la corretta applicazione del predetto principio da parte delle amministrazioni intimate.

In disparte la corretta applicazione relativa all'erogazione degli stessi a decorrere dall'ottobre del 2018 – per le ragioni già esposte al punto 1 – non vi sono motivi per escludere l'assegno di superinvalidità, la cui natura di provvidenza appare indiscussa (*ex multis* Sez. Giurisdiz. Lazio 26 gennaio 2023, n.55 – Sez. III Giurisdiz. Centr., 7 marzo 2024, n.88), dall'ambito di applicazione oggettivo della norma.

D'altronde non si spiegherebbe il motivo – se non in chiave chiarificatoria – per il quale la fonte regolamentare preveda espressamente le modalità di calcolo degli interessi che deve essere effettuato al netto delle ritenute, nonché l'applicabilità delle ritenute fiscali alle somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria che, invero, seguendo gli ordinari canoni, seguirebbero la natura del credito principale in ragione della loro natura accessoria.

**3.** Fondata appare, invece, la domanda formulata dal ricorrente volta al riconoscimento della riliquidazione dell'indennità speciale annua, nei limiti, tuttavia, dell'ultimo quinquennio – come precisato dal ricorrente, prevista dall'art.111 del d.p.r 1092/1973 della quale le amministrazioni intimate non hanno dato prova che sia stata correttamente effettuata a seguito del pagamento degli arretrati dovuti a titolo di superinvalidità..

Sul punto il ricorrente ha esposto chiaramente le proprie ragioni, ed ha dato contezza del silenzio più volte serbato dall'INPS.

Di contro le parti nulla hanno eccepito nelle proprie memorie difensive., ragion per cui, anche ai sensi dell'art.95 c.g.c. che ha recepito, anche nel processo contabile, il cd. principio di non contestazione di matrice processual civilistica, la pretesa risulta fondata nei limiti indicati nella domanda

introduttiva.

Sulle somme dovute devono essere corrisposti gli interessi e la rivalutazione monetaria il cui calcolo deve tener conto di quanto previsto dalla pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n.10/2002/QM; pertanto sulle maggiori somme dovute spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria - quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi- con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Le spese vanno compensate in ragione della soccombenza reciproca.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto accerta il diritto del ricorrente alla rivalutazione dell'indennità speciale annua ad egli spettante, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione.

Rigetta per il resto.

Spese compensate.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

Depositata in segreteria il 23/09/2025

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

*F.to digitalmente*

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Depositata in segreteria il 23/09/2025 Il GIUDICE

L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso

Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente

*F.to digitalmente*

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 23/09/2025

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente